

XXIV.

SEDUTA DI MERCOLEDI' 28 NOVEMBRE 1973

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **SPAGNOLI**

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 10,30.**

**PRESIDENTE.** Come la Commissione ricorda, nella seduta del 25 ottobre scorso erano stati accantonati i numeri 46, 47, 49, 50, 52, 53 e 58 dell'articolo 2, con i relativi emendamenti, e nella seduta del 7 novembre successivo sono stati approvati i numeri 46, 47 e 49.

Proporrei di mantenere accantonati, per esaminarli nella prossima seduta, i numeri 50, 52, 53 e 58, e di passare intanto ai numeri successivi.

*(Così rimane stabilito).*

Prima di passare al numero 59, occorrerebbe peraltro decidere se anche gli emendamenti aggiuntivi al numero 58 debbano restare accantonati.

È stato presentato, nella seduta del 25 ottobre scorso, dagli onorevoli Gianfilippo Benedetti ed altri, il seguente emendamento:

*Dopo il numero 58, aggiungere il seguente:*

« 58-bis) istituzione delle corti di assise per i due gradi di merito, composte da nove giurati e da due magistrati togati, di cui uno presidente; previsione che i giurati siano prescelti mediante sorteggio da liste di cittadini di età non inferiore a ventuno anni e che godano i diritti civili e politici; previsione del diritto delle parti di ricusare sino a cinque giurati ».

**BENEDETTI GIANFILIPPO.** Poiché lo ritiro, il problema dell'accantonamento non si pone.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Gianfilippo Benedetti ha altresì presentato il seguente emendamento:

*Dopo il numero 58, aggiungere il seguente:*

« 58-ter) previsione che la sentenza indichi il numero dei voti espressi, senza l'individuazione dei votanti ».

**BENEDETTI GIANFILIPPO.** Ritiro anche questo emendamento da me presentato che, già esaminato nella scorsa legislatura, fu respinto dall'Assemblea. Ritengo peraltro che, mentre il problema della composizione delle corti di assise di cui al numero 58-bis può trovare idonea collocazione in altra legge, la previsione che la sentenza indichi il numero dei voti espressi, di cui al numero 58-ter, dovrebbe restare come affermazione di principio. Tuttavia, considerato l'orientamento della Commissione e l'esigenza di accelerare l'iter del provvedimento, non insisto.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Perantuono ha presentato il seguente emendamento:

*Dopo il numero 58, aggiungere il seguente:*

« 58-quater) previsione, nel giudizio per decreto, di garanzia per la difesa in ordine alle modalità ed ai termini di opposizione; svolgimento del giudizio susseguente all'opposizione secondo i criteri e con le garanzie previste per il dibattimento ».

**MANCO.** Vorrei far presente che, dopo aver accantonato il numero 58, anche gli emendamenti ad esso aggiuntivi andrebbero accantonati.

**PERANTUONO.** Non sono della stessa opinione. Il mio emendamento, semmai, va collegato al numero 30.

**PRESIDENTE.** L'emendamento in esame reca una previsione autonoma sia rispetto al numero 58 sia rispetto al numero 30, anche se, in caso di approvazione, converrà operare un coordinamento formale con il numero 30.

Ad ogni modo, non sembra necessario che, accantonato il numero 58, anche l'emendamento Perantuono, aggiuntivo di un numero 58-quater, venga accantonato.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Lo spirito dell'emendamento mi sembra questo: regolamentazione non solo del giudizio susseguente all'opposizione, ma anche della fase precedente, e cioè delle modalità e dei termini per l'emissione del decreto di condanna.

PERANTUONO. È esatto; ritengo che, rispetto al numero 30, il mio emendamento aggiunga qualcosa di più, relativamente alla fase precedente all'emissione del decreto di condanna. Chiederei quindi che, in sede di coordinamento, esso venga aggiunto al numero 30, per modo che in quella materia venga inserita anche la regolamentazione di questa fase, relativamente alle garanzie per la difesa in ordine alle modalità ed ai termini di opposizione.

PRESIDENTE. L'emendamento allora dovrebbe essere privato della parte che ha in comune con il numero 30 e poi, in fase di coordinamento, collocato nella sede opportuna.

MUSOTTO. Non può porsi un problema di garanzia per la fase precedente all'emissione del decreto di condanna perché ciò deve essere oggetto di una valutazione del giudice. Solo se ricorrano determinate circostanze scatta il decreto penale di condanna e il potere relativo spetta al giudice.

PRESIDENTE. La questione non riguarda l'emissione del decreto di condanna, ma le modalità ed i termini di opposizione.

MUSOTTO. I termini di opposizione sono stabiliti.

MANCO. Io, invece, sono favorevole all'emendamento Perantuono e mi pare di interpretarlo non tanto come una garanzia attorno alle modalità dell'emissione del decreto di condanna e quindi ai termini per l'opposizione (perché ciò costituisce un fatto meccanico previsto dalla legge, per il quale non credo che l'imputato abbia bisogno di garanzie), quanto come una garanzia che vada più in profondità. Abbiamo detto che l'indiziato di un reato ha il diritto di essere garantito nella sua difesa: se il decreto è la formulazione definitiva della contestazione di un'accusa, non vedo perché la persona indiziata di una violazione della legge non debba difendersi. Avrebbe cioè il diritto di essere assisti-

ta da un difensore prima dell'emanazione di un decreto, come un qualsiasi indiziato.

TERRANOVA. A me sembra che la questione vada posta in termini diversi: dobbiamo cioè stabilire se il giudizio per decreto, che è l'eccezione, debba trovare o meno collocazione nel nuovo codice di procedura penale.

Se riteniamo che il giudizio per decreto debba entrarvi, in considerazione dei vantaggi che derivano dall'applicazione di questa forma di giudizio (la quale ha lo scopo di semplificare la procedura per reati di lieve entità) non mi sembra opportuno attuare la stessa regolamentazione prevista per le altre forme di giudizio.

PRESIDENTE. Le ricordo che l'emendamento si riferisce soltanto alle modalità ed ai termini di opposizione.

MANCO. E si riferisce altresì ad una garanzia per la difesa in ordine a tali modalità e termini.

TERRANOVA. Ciò fa pensare che prima di emettere il decreto di condanna bisogna emettere l'avviso di reato. Ed allora occorre discutere se introdurre o meno il giudizio per decreto. Se intendiamo mantenerlo, mi sembra inopportuno introdurre una regolamentazione che lo equipara al giudizio normale.

SABBATINI. Non credo di aggiungere molto a quanto ha già esposto il collega Terranova se dico che l'emendamento Perantuono voleva introdurre delle precisazioni in riferimento all'ingresso del difensore dopo la emissione del decreto penale di condanna. Pur nella considerazione che, in questo caso, la formula andrebbe corretta, io penso che, una volta approvato il numero 30, l'emendamento non ha più ragion d'essere.

PERANTUONO. Avevo chiesto che il mio emendamento venisse collegato al numero 30 perché prevedevo che ci sarebbe stata una discussione in questo senso.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Vorrei pregare l'onorevole Perantuono di ritirare il suo emendamento, poiché reca una previsione già contenuta nel numero 30. È chiaro che la definizione delle modalità e dei termini relativi al procedimento per decreto va demandata al legislatore delegato. Con l'emendamento si avrebbe un appesantimento del procedimento, che verrebbe quindi ad essere tralasciato nel suo spirito.

Precisando che il legislatore delegato dovrà concretamente stabilire le modalità e i termini di questo procedimento speciale, mi pare che l'emendamento possa essere ritirato.

**PERANTUONO.** Mi ritengo soddisfatto delle precisazioni fatte dal relatore e pertanto ritiro il mio emendamento.

**MANCO.** Lo faccio mio e insisto per la votazione.

**PENNACCHINI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.** Non vedo nessuna differenza fra quanto previsto dal numero 30 e l'emendamento in questione. I principi contenuti in tale emendamento sono già indicati in maniera estesa, chiara e completa al numero 30.

Il Governo esprime quindi parere contrario, non al merito in quanto ritiene l'emendamento Manco superfluo.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento ritirato dall'onorevole Perantuono e fatto proprio dall'onorevole Manco, non accettato dal relatore né dal Governo.

*(È respinto).*

Passiamo al numero 59 dell'articolo 2, al quale non sono stati presentati emendamenti.

Poiché nessuno chiede di parlare, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

« 59) ammissibilità dell'impugnazione indipendentemente dalla qualificazione ad essa data; decorrenza del termine dell'impugnazione dalla data dell'ultima notifica a tutte le parti dell'avviso di deposito del provvedimento ».

*(È approvato).*

Da lettura del numero successivo:

« 60) riconoscimento del diritto di impugnazione all'imputato assolto che ne abbia interesse ».

**MANCO.** Credo che occorrerebbe chiarire i limiti a cui dovrà attenersi il legislatore delegato in ordine al concetto di interesse che figura nel numero 60.

**LOSPINOSO SEVERINI, Relatore.** Chiedo che l'esame di questo numero venga accantonato, anche perché è collegato al problema relativo alle formule di assoluzione.

**PRESIDENTE.** Se non vi sono obiezioni, il numero 60 è accantonato.

*(Così rimane stabilito).*

Gli onorevoli Antonino Macaluso, Manco e di Nardo hanno presentato il seguente emendamento:

*Dopo il numero 60 aggiungere il seguente:*

« 60-bis) riapertura dei termini per proporre impugnazione a favore dell'imputato condannato in contumacia ovvero detenuto per espiazione di pena, quando il procedimento a suo carico si sia svolto con il rito degli irreperibili ».

**MACALUSO ANTONINO.** A me sembra che l'emendamento che ho presentato a nome del gruppo del MSI-destra nazionale debba essere attentamente vagliato dalla Commissione, in quanto tende ad inserire garanzie attualmente non previste dal codice di procedura penale. Oggi, infatti, non si ha la possibilità di un inserimento della difesa nel caso in cui la condanna passa in giudicato - e diviene esecutivo il relativo provvedimento di carcerazione - all'insaputa dell'imputato.

Capita infatti che non sempre l'imputato sia rintracciato, per diversi motivi (perché ha cambiato domicilio, perché i carabinieri non hanno fatto accurate ricerche presso il posto di lavoro, presso i familiari, eccetera). Si possono verificare reati banalissimi (come la violazione degli obblighi di assistenza alla famiglia), per cui l'imputato che non ha una cultura giuridica non è consapevole di aver commesso un reato e quindi considera la cosa superficialmente, senza sapere che su di lui grava un procedimento penale di una certa gravità.

Cosa avviene, allora? Che un lavoratore, all'atto del rimpatrio, viene ristretto in carcere in esecuzione di una condanna emessa al termine di un procedimento svoltosi a sua insaputa, ma con la partecipazione di un difensore d'ufficio. Infatti, nel nostro codice di procedura penale manca la possibilità di costituire un rapporto processuale tra l'imputato e l'avvocato e, di conseguenza, anche tra lo imputato ed il magistrato.

Per la verità, la giurisprudenza ha cercato di ovviare a questo inconveniente dando la possibilità all'imputato medesimo di fare una sorta di dichiarazione di appello tardivo. Ma in pratica, che cosa si verifica? Va anzitutto premesso che l'imputato detenuto può far pervenire una dichiarazione al magistrato attraverso il famoso ufficio matricola

del carcere, il quale spesso, per mancanza di dati, non sa a chi indirizzare questo appello. Altre volte, invece, il detenuto, non sapendo da chi proviene l'ordine di carcerazione, rimane isolato, perché non riesce ad ottenere dall'ufficio matricola i chiarimenti di cui ha bisogno per far pervenire alla procura della Repubblica questa dichiarazione di appello tardiva. Ma, ammettendo che egli riesca ad ottenere tutti i chiarimenti che desidera da un ufficio matricola che si degni di collaborare e che riesca a far pervenire questa sua dichiarazione alla procura, succede che questa non fa un esame di merito, ma un esame di legittimità, accertando se il rapporto processuale sia stato o meno validamente costituito attraverso l'avviso del deposito della notificazione rivolto al difensore d'ufficio.

In definitiva, l'imputato per lo più resta in carcere, pur non avendo avuto notizia dell'esistenza di un procedimento penale a suo carico.

Questi sono i motivi che giustificano la presentazione dell'emendamento, al quale vorrei aggiungere, se fosse possibile, una espressione che specifichi che l'irreperibilità non deve dipendere dall'imputato.

MAZZOLA. Non mi sembra che il sistema proposto giochi a favore di una azione del difensore d'ufficio volta ad appellarsi al giudice di grado superiore. Vorrei un chiarimento in proposito.

MACALUSO ANTONINO. A norma dell'articolo 170 del codice di procedura penale, le ricerche dell'imputato irreperibile vanno fatte particolarmente nel luogo di nascita o in quello dell'ultima dimora. La polizia giudiziaria, invece, il più delle volte non fa ricerche nel luogo di lavoro dell'imputato, pur sapendo dove esso si trovi.

MAZZOLA. Ma questa impugnazione dovrebbe condurre ad un processo di esecuzione?

MACALUSO ANTONINO. È una riapertura dei termini per « rifare » il procedimento.

MAZZOLA. Ma allora c'è il problema del giudicato penale!

MACALUSO ANTONINO. Sì, ma in questa ipotesi la responsabilità della mancata notifica non è dell'imputato.

MANCO. L'emendamento presentato dall'onorevole Antonino Macaluso e da me muove

da una preoccupazione che abbiamo cercato di evidenziare. Non so tuttavia se la soluzione debba piuttosto essere ricercata in una più ampia prospettiva delle misure relative alla irreperibilità dell'imputato, perché voi sapete meglio di me che quando vi è un giudicato l'ordinanza emessa dal giudice in sede di esecuzione è un'ordinanza esecutiva e l'imputato, pertanto, rimane in carcere. Forse dovremmo restringere i limiti della irreperibilità, senza toccare il giudicato.

PRESIDENTE. Credo che le argomentazioni testè avanzate dall'onorevole Manco abbiano una loro validità, in quanto effettivamente pongono il problema della regolamentazione più puntuale del rito della irreperibilità, nonché la questione relativa alla restituzione in termine.

Forse sarebbe utile una diversa formulazione del sistema, il quale, così com'è concepito, mi pare troppo macchinoso. Esso dovrebbe essere invece formulato, soprattutto per quanto riguarda l'istituto della irreperibilità, in termini di ampia generalità.

SABBATINI. Si potrebbe esaminare più a fondo il problema, per proporre eventualmente una formulazione sostitutiva dell'emendamento dell'onorevole Antonino Macaluso, la quale tenga conto anche delle osservazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che l'emendamento Macaluso Antonino è accantonato.

*(Così rimane stabilito).*

Passiamo al numero 61 dell'articolo 2. Ne do lettura:

« 61) ammissibilità dell'impugnazione anche della parte civile per la motivazione delle sentenze nei procedimenti per diffamazione o ingiuria per i quali sia stata esercitata la facoltà di prova, in caso di assoluzione dell'imputato ».

Non sono stati presentati emendamenti. Vorrei però fare alcune osservazioni.

Inizialmente nella formulazione di questo numero non c'erano le parole « in caso di assoluzione dell'imputato ». Venne fatta questa aggiunta in seguito ad una questione sollevata a suo tempo dall'onorevole Leone e relativa ad un caso clamoroso di condanna di un imputato e di impugnazione della motivazione della sentenza ad opera della parte civile.

Quando però si giunge all'assoluzione dell'imputato, riferire l'impugnazione della parte civile alla motivazione della sentenza mi pare superfluo. Occorrerebbe valutare se non sia il caso di formulare il numero 61 nella seguente maniera: « ammissibilità dell'impugnazione anche della parte civile nei procedimenti per diffamazione o ingiuria per i quali sia stata esercitata la facoltà di prova, in caso di assoluzione dell'imputato ».

**PENNACCHINI**, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. A me pare che si potrebbe sopprimere il numero 61, in quanto esso è compreso nel numero 62.

**LOSPINOSO SEVERINI**, *Relatore*. Effettivamente la formulazione del numero 61 mi pare pericolosa, poiché concede il diritto di impugnazione alla parte civile al di fuori di quanto strettamente concerne i suoi interessi civili, la tutela dei quali è già compresa nel numero 62.

**MANCO**. Sono del parere di conservare il numero 61, poiché si riferisce al diritto di appello della parte civile nel caso in cui in un processo per diffamazione tale parte non abbia formulato alcuna rivendicazione civile e si abbia una assoluzione dell'imputato, dopo l'esercizio della facoltà di prova. Secondo me in questo caso la parte civile ha diritto di appellarsi.

**LOSPINOSO SEVERINI**, *Relatore*. A questo punto, consigliereei di esaminare la questione congiuntamente al numero 62.

**PRESIDENTE**. Allora, se non vi sono obiezioni, esamineremo congiuntamente al numero 61 il numero successivo.

*(Così rimane stabilito).*

Do lettura del numero 62:

« 62) previsione e disciplina delle impugnazioni della parte civile ai fini della tutela dei suoi interessi civili ».

Gli onorevoli Coccia e Stefanelli hanno presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il numero 62 con il seguente:*

« 62) possibilità per la parte civile di richiedere al pubblico ministero di proporre impugnazione per l'accertamento del reato; obbligo del pubblico ministero di pronunciarsi, con provvedimento motivato non im-

pugnabile, sulla eventuale improponibilità della impugnazione; previsione e disciplina delle impugnazioni della parte civile ai fini della tutela dei suoi interessi civili; previsione che, quando la decisione è impugnata soltanto dalla parte civile, il procedimento si svolge avanti il giudice civile e secondo le norme del processo civile ».

**COCCIA**. Questo nostro emendamento è stato discusso in due legislature.

La posizione del gruppo comunista nella quarta legislatura era quella di concedere un'autonoma azione di impugnativa alla parte civile. Invece in quella sede ci sono state numerose discussioni ed obiezioni circa il pericolo che ciò determinasse una situazione persecutoria accentuata nei confronti dell'imputato, fermo restando che il titolare della azione penale fosse il pubblico ministero. Dall'altro lato si obiettava che la concessione di un autonomo potere di impugnazione avrebbe consentito una proliferazione di giudizi.

In base all'esito di quelle discussioni ci siamo fatti carico di una soluzione intermedia, proponendo un temperamento attraverso la disposizione in base alla quale la parte civile si reca nell'ufficio del pubblico ministero o del procuratore per sollecitare l'impugnativa. Potrebbe accadere, a questo punto, che un pubblico ministero più sensibile si faccia carico di tale richiesta, mentre potrebbe anche accadere che esso lasci che le cose vadano per il loro verso, con grave sacrificio per la tutela reale della parte lesa.

Noi vorremmo perciò formalizzare, attraverso il nostro emendamento, che dalla proposta della parte civile circa l'impugnazione derivi un obbligo per il pubblico ministero di pronunciarsi su di essa. So bene che potrebbero sorgere obiezioni anche in questo caso, tuttavia tale temperamento consente un vaglio da parte della pubblica accusa, cui impone una disamina della motivazione dell'impugnazione.

In definitiva, passiamo da un sistema incoerente, quale quello oggi esistente, ad un istituto nuovo, che offre alcune garanzie di fronte ad una esigenza da più parti avvertita circa il rapporto tra parte civile e accertamento del reato. Questa soluzione, se i colleghi ricordano, fu accolta nella passata legislatura dalla Camera, ma cadde al Senato sulla base di una valutazione che continua a non convincerci (ed è per questo che la riproponiamo). D'altra parte lo stesso onorevole Vassalli ricordava che essa, offrendo delle garanzie ad una parte civile che pur è in-

serita nel processo penale, costituiva un tema nuovo nel nostro ordinamento processuale.

La seconda parte dell'emendamento, viceversa, è diretta alla tutela degli interessi civili e prende in esame il caso in cui ci si trovi, dopo il giudizio di primo grado, di fronte all'esame dell'impugnazione da parte del pubblico ministero o dell'imputato. Quando, dunque, la questione investa esclusivamente aspetti di natura civilistica, qual è la *ratio* di questa parte dell'emendamento? Quella di evitare che il giudizio sul danno debba svolgersi sia in sede penale sia in sede civile e di assicurare un più rapido soddisfacimento degli interessi patrimoniali delle persone danneggiate dal reato.

Io non credo che questa soluzione sia aberrante né stravolgente del sistema e tantomeno che contrasti con il principio fondamentale dell'economia dei giudizi. Si tratterebbe solo di delineare i canali attraverso i quali attuare il trasferimento al giudice civile dell'accertamento del danno. Compito, questo, che spetta al legislatore delegato.

Si vuole in tal modo sostituire, ad un'azione che avverrebbe in un secondo momento, e cioè dopo il secondo grado del giudizio penale, l'attribuzione diretta al giudice civile di primo grado. Vi sarà un provvedimento interlocutorio, adottato dal tribunale penale dopo aver riscontrato che vi è solo l'impugnazione della parte civile in carenza di altre impugnazioni, ed il procedimento sarà rimesso direttamente al giudice civile di primo grado.

Credo che ciò rappresenti una via d'uscita al fatto che il sistema attuale non ci garantisce che in sede penale di secondo grado si possa arrivare al soddisfacimento dell'interesse civile della parte civile.

MAZZOLA. Anche perché molte volte la parte civile non chiede che sia liquidato il danno.

MUSOTTO. Poiché titolare dell'azione di impugnazione è il pubblico ministero, non vedo cosa c'entri la parte civile. Il problema, così come è stato disciplinato nel disegno di legge, trova profondo riscontro in tutta quella che è l'impostazione tradizionale e la parte civile si inserisce nel processo penale in un modo particolare.

MANCO. Che rapporto c'è tra la titolarità dell'azione penale e il diritto all'impugnazione?

MUSOTTO. L'impugnazione spetta a chi è titolare dell'azione. Nel campo del processo penale chi esercita l'azione è il pubblico ministero; la parte civile non può proporre impugnazione, o meglio, la può proporre soltanto per ciò che riguarda i suoi interessi civili. Per quanto riguarda l'altro aspetto, affermo che il trasferimento non è possibile. In sostanza si ha in questo caso azione penale con inserimento dell'azione civile che però è collegata alla valutazione del giudice penale. Il trasferimento in questione non trova alcuna giustificazione.

Non mi pare quindi si possa accogliere lo emendamento Coccia.

MAZZOLA. In pratica l'emendamento Coccia tende a trasformare in norma giuridica ciò che oggi avviene per prassi. In caso di sentenza assolutoria, cioè, la parte civile propone verbalmente al pubblico ministero di impugnare la sentenza e in taluni casi fornisce memoria informale affinché il pubblico ministero abbia elementi per giudicare se avvalersi o meno della possibilità di impugnazione. Si potrebbe quindi cercare un accordo per una migliore formulazione di questa parte dell'emendamento.

Per quanto riguarda invece la seconda parte dell'emendamento, debbo dire di avere molte perplessità. Il trasferimento dalla sede penale a quella civile, attraverso l'impugnazione, non mi pare sia configurabile alla luce delle nostre strutture giudiziarie. Penso piuttosto che si potrebbe approfondire, in sede di delega, la parte che riguarda l'indicazione del dovere del magistrato di liquidare il danno in sede penale nel caso in cui sia richiesto il risarcimento del danno. Oggi è spesso la stessa parte civile che si preclude l'immediato risarcimento del danno; si potrebbe quindi prevedere un meccanismo per la liquidazione del danno, senza arrivare ad una trasformazione della sede, un meccanismo cioè che obblighi alla liquidazione del danno in sede penale nel caso in cui sia richiesto il risarcimento.

MANCO. A me pare che siamo tutti d'accordo nel ritenere che è impossibile accettare la seconda parte dell'emendamento Coccia. Per quanto riguarda la prima parte, essa non mi sembra accettabile, perché non mi pare risolva il problema posto. Non vi è, infatti, nessun obbligo, per il pubblico ministero, di accogliere le richieste della parte civile.

**TERRANOVA.** Sono pienamente d'accordo con quanto indicato dall'onorevole Coccia nella prima parte del suo emendamento. Mi pare giusto dare una regolamentazione a quella prassi di « corridoio » che oggi esiste circa il ricorso, in via amichevole, della parte civile al pubblico ministero, per cui la facoltà di questi di proporre l'appello viene esercitata non per l'esercizio effettivo di un dovere, ma a seguito delle pressioni che la parte civile può esercitare.

Mi sembra quindi opportuno conferire una veste formale ineccepibile a questo tipo di rapporto. L'impugnazione autonoma della parte civile io penso possa sussistere solo per quanto riguarda il riconoscimento e la liquidazione del danno, senza però ricorrere al trasferimento di cui parla l'onorevole Coccia, che, secondo me, porterebbe a conseguenze negative per quanto riguarda lo svolgimento celere e snello del processo. In altre parole ritengo che il procedimento debba continuare a svolgersi davanti al giudice penale.

**BENEDETTI GIANFILIPPO.** Senza dubbio la prima parte dell'emendamento Coccia prospetta un problema al quale non possiamo essere indifferenti: quello, cioè, di tutelare maggiormente gli interessi della parte civile. Non possiamo pertanto ignorarlo, anche se non esiste attualmente, al riguardo, una particolare disciplina giuridica.

Si potrà dire che il pubblico ministero, quando propone l'impugnazione a seguito di sollecitazioni e pressioni della parte civile, è un pubblico ministero un po' in ritardo nell'esercizio dell'azione penale, in quanto si riduce ad esercitarla solo laddove la parte civile ne faccia particolare istanza; si potrà dire, d'altro canto, che poiché tale comportamento del pubblico ministero costituisce una prassi ormai consolidata, si delinea l'esigenza di attribuire alla parte civile uno strumento che valga a rafforzare la tutela dei suoi interessi.

Un prevedibile obbligo è quello che riguarda la motivazione del provvedimento, la quale è costituzionalmente rilevante, in quanto si collega al principio dell'impugnazione. Nel caso in esame, però, ci fermiamo a metà strada, perché stabiliamo che il provvedimento motivato, con il quale deve pronunciarsi il pubblico ministero, non è impugnabile. D'altra parte, se tale provvedimento fosse soggetto a ricorso, si verrebbe a creare un sistema tortuoso.

Indubbiamente l'esigenza di una motivazione ha una sua ragion d'essere, anche se

ad essa non si collega la titolarità dell'impugnazione; si attribuisce, infatti, al pubblico ministero una responsabilità quando rifiuta l'impugnazione. In questo senso ritengo che la prima parte dell'emendamento Coccia possa essere presa in debita considerazione.

Qualche perplessità desta invece la seconda parte dell'emendamento, il cui contenuto ha formato oggetto di attenta discussione in altra sede, determinando l'esigenza unanimemente sentita di provvedere al riguardo in modo unitario. Io ritengo che in proposito bisognerebbe (e sottopongo tale proposta all'attenzione dei colleghi) arrivare a rafforzare in maniera molto decisa l'obbligo della parte civile di portare piena ed integrale prova del danno di fronte al giudice penale; ricordo che il nuovo processo del lavoro ha portato avanti e recepito questa esigenza di compiutezza probatoria. All'obbligo di non rinviare ad ulteriori fasi la richiesta di liquidazione del danno dovrebbe corrispondere quello del giudice di effettuarne la valutazione nello stesso procedimento penale.

Sorge a questo punto un problema molto delicato relativo al numero 61, e più precisamente all'espressione « motivazione delle sentenze », la quale non mi sembra possa essere accolta in questa sede. Infatti, il processo per diffamazione o per ingiuria, con l'introduzione della possibilità della prova liberatoria, si configura con una sua caratteristica eccezionale, più che particolare: abbiamo un querelante, una parte civile, la quale — si dice — è il primo, grande imputato in processi di questo genere. Da ciò si fanno discendere peculiari conseguenze giuridiche, tant'è vero che all'autonoma decisione del querelante costituito parte civile si riconnettono conseguenze pratiche, vale a dire l'introduzione del principio della prova liberatoria (si ha, cioè, un processo ad armi pari). A questo punto, possiamo noi attribuire la titolarità di un'impugnazione autonoma solo in questi due casi, mentre non la ammettiamo per nessun altro reato? Io penso che verremmo ad istituire una disciplina di disequaglianza e di eccezionalità, che sovvertiremmo il principio del processo penale come processo accusatorio.

Mi sembrerebbe pertanto opportuno sopprimere, al numero 61, l'espressione da me citata poc'anzi.

**PRESIDENTE.** Credo che se dovessimo giungere alla soluzione proposta nella prima parte dell'emendamento Coccia, si troverebbe un collegamento con il numero 61, nel senso che effettivamente, allorché vi è un processo

per diffamazione che si conclude con l'assoluzione dell'imputato, ed è stata data facoltà di prova, il ricorso che la parte civile presenta al pubblico ministero per sollecitare l'impugnazione ha una sua validità proprio per il tipo particolare di processo che è quello per diffamazione con facoltà di prova. Potremmo allora approvare la prima parte dell'emendamento con il presupposto che, proprio in quel tipo di processo, c'è una considerazione particolare che discende dalla richiesta della parte civile di un'impugnativa, quando è intervenuta l'assoluzione senza che sia stata effettivamente fornita la prova liberatoria.

MANCO. Facciamo un passo indietro rispetto al numero 61 !

PRESIDENTE. La soluzione più razionale è quella dell'unificazione del numero 61 con la prima parte dell'emendamento Coccia, con riferimento a tutti i reati punibili a querela di parte.

SABBATINI. In linea di massima sono favorevole a questa unificazione, mentre sono contrario al testo originario del numero 61.

Per quanto riguarda la prima parte dell'emendamento Coccia, infatti, mi pare che tutti siamo d'accordo nell'affermare che in definitiva si prende atto di uno stato di cose che oggi esiste, e che occorre però razionalizzare questo stato di cose.

Circa l'obbligo del pubblico ministero a pronunciarsi sulla eventuale improponibilità della impugnazione, penso che si potrebbe avere un ulteriore appesantimento del processo. Mi pare che su questo punto si potrebbe demandare al legislatore delegato la decisione sul come debba pronunciarsi il pubblico ministero. Qui credo che, sia pure in forma teorica e non pratica, ci sia il problema dell'obbligo dell'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero, cioè la questione sollevata dall'onorevole Musotto.

La seconda parte dell'emendamento Coccia non mi sembra invece accoglibile. Mi rifaccio qui a quanto già affermato dal collega Mazzola circa il risarcimento del danno; si potrebbe anche stabilire l'obbligo della parte civile, nel caso di richiesta del risarcimento del danno, di fornire adeguati elementi al giudice affinché questi possa pronunciarsi nello stesso giudizio penale.

PRESIDENTE. Bisognerebbe allora ristrutturare il numero 18, precedentemente approvato senza modifiche, che recita: « obbli-

go del giudice penale di pronunciarsi, in caso di condanna, sull'azione civile e, conseguentemente, di liquidare il danno se gli elementi acquisiti ne diano la possibilità ».

Ella, onorevole Sabbatini, afferma che in ogni caso la parte civile dovrebbe esercitare l'azione civile, nel processo penale, in tutti i suoi aspetti, anche per quanto riguarda la dimostrazione del *quantum*; il giudice potrebbe allora pronunciarsi anche affermando che la parte civile non ha fornito la prova. Per addiventare a questa soluzione, però, mi sembra che bisognerebbe modificare il numero 18.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Si potrebbe dire « obbligo della parte civile a fornire tutti gli elementi atti a indicare la quantità del risarcimento del danno ».

SABBATINI. Questo ci consentirebbe di venire incontro alle legittime preoccupazioni manifestate dal collega Coccia. Il punto fondamentale è di arrivare ad una sollecita liquidazione del danno, cosa che oggi non avviene e che determina il grave inconveniente di un risarcimento inadeguato che, avvenendo senza immediatezza, risulta in pratica superato dal continuo aumento del costo della vita.

In sostanza penso che si possa sopprimere il numero 61, considerandolo già compreso nel numero 62, e che si possa lasciare al legislatore delegato la possibilità di indicare le modalità e i termini.

PRESIDENTE. Nell'emendamento Coccia si potrebbero sostituire le parole « non impugnabile », con le parole « comunque impugnabile ».

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Si tratta di un emendamento incostituzionale, perché presuppone una deroga al principio dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero.

MANCO. Bisogna dire che il procuratore potrebbe essere di avviso diverso dal pubblico ministero.

MUSOTTO. Non vi è bisogno della sollecitazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Manco ha presentato i seguenti emendamenti:

*Al numero 61, sopprimere le parole: « per la motivazione delle sentenze ».*

*Nell'emendamento Coccia sostitutivo del numero 62, sopprimere le parole: « non impugnabile ».*

MANCO. Li do per svolti.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Per chiarirci le idee, riprendiamo le mosse dal numero 61.

Mi sembra che le osservazioni fatte in ordine alla situazione anomala che creerebbe il numero 61 siano accettabili, in quanto con esso, andando contro tutto il sistema, inseriremo un diritto autonomo della parte civile di proporre l'impugnazione, e non mi sembra che si possa rompere questo sistema, anche considerando il semplice riflesso della materia considerata, e cioè la diffamazione e l'ingiuria.

Non riesco a convincermi, poi, della validità del numero 61, laddove prevede che la impugnazione è riservata alla parte civile per la motivazione delle sentenze in caso di assoluzione dell'imputato. Infatti, in questo caso o resta ferma la sentenza di assoluzione e si corregge soltanto la motivazione, oppure si ripone in discussione tutto. Sarebbe, allora, una previsione veramente curiosa, perché se ammettiamo che l'impugnazione della parte civile possa avere tale estensione, ne deriveranno conseguenze pericolose, come i ritardi e l'ostruzionismo, mentre bisogna tener presente che la parte principale del procedimento penale è l'imputato. Mi sembra dunque che questo diritto non debba essere concesso. Se, invece, prevediamo la facoltà di impugnare la sola motivazione, allora resta fermo il dispositivo dell'assoluzione e si tratterebbe soltanto di una impugnazione per fare correggere la motivazione.

Per tutte queste considerazioni, propongo formalmente di sopprimere il numero 61.

Mi soffermerò ora sul numero 62 e sullo emendamento Coccia. La prima parte di questo emendamento - mi richiamo alle considerazioni svolte dall'onorevole Sabbatini - penso che possa essere accettata, nel senso che è vero che per prassi la parte civile ha questo potere di sollecitazione nei confronti del pubblico ministero per la proposizione dell'appello, ma se istituzionalizziamo questo fatto, non credo che romperemmo il sistema. Conviene porre, quindi, l'affermazione di principio relativa al diritto della parte civile di sollecitare il pubblico ministero a proporre l'impugnazione avverso una sentenza di assoluzione, demandando al legislatore dele-

gato il compito di entrare nei dettagli. Dovremmo fermarci, però, alla prima parte dell'emendamento, senza prevedere l'obbligo del pubblico ministero di pronunciarsi con provvedimento motivato, altrimenti incorreremmo nelle giuste critiche dell'onorevole Manco.

Ritengo che la seconda parte dell'emendamento Coccia sia veramente pericolosa, perché quando nel giudizio penale di primo grado si verifica l'ipotesi della liquidazione integrale del danno da parte del giudice penale, noi riconosciamo giustamente per gli interessi civili il diritto di impugnazione della parte civile, ma è evidente che non potremmo demandare, in sede di impugnazione e di appello, questa valutazione ad un giudice diverso da quello che ha deciso in primo grado, anche perché bisogna tener presente che, considerate le vigenti disposizioni in ordine al libero convincimento del magistrato per la liquidazione del danno da parte del giudice verremmo a creare una commistione di due procedure diverse che non mi pare possano inserirsi bene nel sistema.

Se vi è stata la liquidazione definitiva del danno in sede penale, l'impugnazione comunque non può essere proposta al giudice civile di primo grado, ma semmai al giudice civile in grado di appello; però anche in questo caso si avrebbe una commistione di principi molto pericolosa. Se, invece, la liquidazione del danno è provvisoria, la parte civile non ha più interesse a proporre l'impugnazione e si rivolgerà direttamente al giudice civile per ottenere la liquidazione integrale del danno (sempre che non vi sia l'appello del pubblico ministero), perché il giudice penale ha dato la provvisoria, in ordine ad una liquidazione parziale del danno.

In merito al problema del rapporto con il numero 18, se la Commissione è d'accordo si potrebbe prevedere un emendamento aggiuntivo con il quale si fa obbligo alla parte civile di fornire al giudice penale tutti gli elementi idonei per la liquidazione del danno. Non mi sembra assurdo consacrare anche per il giudizio penale questo principio. Conseguentemente, il giudice penale avrebbe l'obbligo di liquidare il danno, e bisognerebbe sopprimere, al numero 18, le parole « se gli elementi acquisiti ne diano la possibilità », in quanto la parte civile avrebbe comunque l'obbligo di fornire tutti gli elementi idonei per la liquidazione del danno.

MUSOTTO. E se non fosse in grado di fornirli?

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. La domanda verrebbe allora rigettata.

MANCO. Nel giudizio penale non si può stabilire questo obbligo per la parte civile, perché il processo penale non finisce mai!

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Nel giudizio civile ho il dovere di fornire questi elementi; se alla fine non li fornisco, peggio per me.

MUSOTTO. Lei non arriva a concepire una ipotesi in cui la parte civile, nel momento in cui presenta la comparsa conclusionale, non sia in grado di fornire tutti gli elementi?

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Negli ambienti forensi esiste infatti una certa mentalità, per cui ci si riserva sempre di ricorrere al giudice civile per i danni.

MANCO. La finalità del processo penale non è quella dell'accertamento del danno, ma l'accertamento della verità.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Se inseriamo la parte civile, vi è anche l'accertamento della verità. Sono del parere di rivedere il numero 18.

In conclusione, presento un emendamento soppressivo del numero 61. Accetto la prima parte dell'emendamento Coccia, cioè quella che arriva fino alle parole « accertamento del reato », che dovrebbe essere premessa all'attuale testo del numero 62, da mantenere fermo. Invito l'onorevole Coccia a ritirare le restanti parti del suo emendamento.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Mi rifaccio allo emendamento Coccia perché mi pare che altre questioni qui trattate abbiano un collegamento diretto con questo emendamento. A che cosa tende l'onorevole Coccia per sua stessa ammissione? Vuole formulare quello che già avviene in pratica con l'istanza della parte civile al pubblico ministero per sollecitare la impugnazione della sentenza di assoluzione dell'imputato.

L'emendamento a me pare inutile. Quale vantaggio daremmo con la previsione contenuta nell'emendamento Coccia? Il pubblico ministero, in definitiva, resta sempre arbitro di impugnare o meno la sentenza, ed il suo obbligo di pronunciarsi sull'eventuale possibilità di impugnazione si risolverebbe in una mera formalità, perché contro il pronuncia-

mento negativo del pubblico ministero giustamente non è previsto gravame, né è ipotizzabile senza ledere il principio della unicità della titolarità dell'azione penale, il cui esercizio spetta solo al pubblico ministero.

L'emendamento Coccia in pratica non fa che prevedere quanto già avviene attualmente, senza apportare alcun reale vantaggio. Comunque non mi oppongo alla prima parte dell'emendamento stesso.

Per quanto riguarda la seconda parte, cioè la previsione che quando la decisione è impugnata solo dalla parte civile si svolga il procedimento dinanzi al giudice civile secondo le norme del processo civile, a me pare che le norme del processo penale siano molto più snelle, meno onerose e costituiscano un vantaggio per chi ha subito un danno dal reato. Alcuni temperamenti auspicati dall'emendamento Coccia sono già nel codice vigente di procedura penale (come quelli recati dall'articolo 541, relativo all'annullamento delle sole disposizioni civili della sentenza) e questi temperamenti saranno tenuti presenti dal legislatore delegato.

Ma qui si torna alla solita questione: vi pare che questi argomenti di cui si discute possano assurgere al rango di criteri direttivi? Nel numero 62 abbiamo compreso tutto quanto forma oggetto di legittima preoccupazione per l'onorevole Coccia. Comunque, ripeto, non avrei difficoltà per la prima parte dell'emendamento, ma non posso accettarne la seconda e l'ultima proposizione.

Da quanto ho detto circa il principio costituzionale che riserva al pubblico ministero la titolarità dell'azione penale discende l'impossibilità di accettare il subemendamento Manco.

Sono dell'avviso, quindi - e rivolgo in questo senso un cordiale invito alla Commissione -, che dopo avere stabilito i principi direttivi relativi alla disciplina della posizione della parte civile ai fini della tutela degli interessi civili, dobbiamo rimetterci al legislatore delegato, senza cercare di penetrare troppo nel merito dell'argomento, che porterebbe a tornare al punto 18 per esigenze di armonizzazione che nascono scendendo nel dettaglio.

Per quanto riguarda il numero 61, non ho difficoltà ad accettarne la soppressione, ma preferirei che il numero 62 fosse approvato senza modifiche.

Mi rimetto comunque alla Commissione per quanto riguarda la prima parte dell'emendamento Coccia.

**PRESIDENTE.** Con la riserva di riprendere in esame, in un momento successivo, il numero 18, passiamo ora alla votazione dei numeri 61 e 62.

Pongo in votazione l'emendamento del relatore, accettato dal Governo, interamente soppressivo del numero 61.

*(È approvato).*

Poiché il numero 61 è stato soppresso, l'emendamento Manco è assorbito.

Passiamo all'emendamento Coccia, che converrà votare per parti separate.

La prima parte dell'emendamento Coccia tende a premettere, al numero 62, le parole: « 62) possibilità per la parte civile di richiedere al pubblico ministero di proporre impugnazione per l'accertamento del reato ». Il relatore ha espresso parere favorevole ed il rappresentante del Governo si è rimesso alla Commissione.

**MUSOTTO.** Sono contrario, data l'inutilità di questa aggiunta, anche in via di principio.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione la prima parte dell'emendamento Coccia.

*(È approvata).*

La seconda parte dell'emendamento Coccia tende ad inserire, tra quella testè approvata e la restante parte del numero 62, le seguenti parole: « obbligo del pubblico ministero di pronunciarsi, con provvedimento motivato non impugnabile, sulla eventuale improponibilità dell'impugnazione ».

Il relatore ed il Governo hanno espresso al riguardo parere contrario.

**COCCIA.** Insisto per la votazione.

**PRESIDENTE.** Dovrò allora porre preliminarmente in votazione il subemendamento Manco, soppressivo delle parole: « non impugnabile ».

**LOSPINOSO SEVERINI, Relatore.** Non accetto il subemendamento Manco.

**PENNACCHINI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.** Concordo con il relatore.

**MANCO.** Insisto per la votazione.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione il subemendamento Manco, non accettato dal relatore né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione la seconda parte dell'emendamento Coccia, non accettata dal relatore né dal Governo.

*(È respinta).*

La restante parte dell'emendamento Coccia, escludendo ovviamente quella identica al numero 62 del disegno di legge, tende ad aggiungere, in fine, le parole: « previsione che, quando la decisione è impugnata soltanto dalla parte civile, il procedimento si svolge avanti al giudice civile e secondo le norme del processo civile ».

Il relatore ed il rappresentante del Governo hanno espresso parere contrario.

**COCCIA.** Ritiro l'ultima parte dell'emendamento da me presentato, pur rimanendo convinto del fatto che la soluzione sottoposta all'attenzione dei colleghi potesse essere accolta. Mi è parso tuttavia di cogliere dalla discussione fin qui svoltasi che le mie preoccupazioni sono condivise in egual misura dai colleghi intervenuti, tant'è vero che si propone, anche se non formalmente, una diversa soluzione intesa a promuovere, in sede penale, una concentrazione della valutazione degli interessi civili, anche in sede di impugnazione.

Se si pervenisse a sottoporre all'attenzione del legislatore delegato un emendamento al riguardo, con il quale resti stabilito che il giudizio di secondo grado conclude la fase relativa alla determinazione integrale e globale dell'interesse civile, io ritengo che l'esigenza da noi prospettata risulterebbe soddisfatta, pur se con una soluzione non collimante con quella da noi proposta.

In questo modo, infatti, si potrebbe realizzare l'obiettivo della totale soddisfazione delle istanze della parte lesa, evitando a questa di dover adire anche il giudice civile. Tutto questo nel caso in cui l'incriminazione sia tale da consentire la integrale determinazione del danno. In questo caso dovremmo orientare il legislatore delegato nel senso di prevedere un obbligo che corra sia nei confronti della parte civile che ha promosso l'impugnazione, sia nei confronti del giudice, per cui entrambi si vedono necessitati ad addivenire ad una statuizione definitiva che, avendo da una parte accertato il reato e dall'altra il danno, eviti l'odissea di un'azione in sede civile.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il numero 62 che, a seguito della modifica testè apportata, risulta così formulato:

« 62) possibilità per la parte civile di richiedere al pubblico ministero di proporre impugnazione per l'accertamento del reato; previsione e disciplina delle impugnazioni della parte civile ai fini della tutela dei suoi interessi civili ».

(È approvato).

L'onorevole Gianfilippo Benedetti ha presentato il seguente emendamento:

Dopo il numero 62 aggiungere il seguente:

« 62-bis) divieto di esercitare le funzioni di pubblico ministero nei gradi di impugnazione per colui che ha svolto le funzioni di pubblico ministero nel procedimento di primo grado ».

MANCO. Tale emendamento presenta un collegamento con il numero 52, che è stato accantonato.

BENEDETTI GIANFILIPPO. Sì, infatti potremmo esaminarlo allorquando discuteremo del numero 52. Ne parlo adesso solo perché intendo ritirarlo e spiegarne brevemente le ragioni. Non ho difficoltà ad ammettere che l'emendamento, presentato anche nella scorsa legislatura, aveva una funzione di rottura, vale a dire che si poneva in antitesi alla concezione dell'ufficio del pubblico ministero in chiave impersonale, con la correlativa esclusione della possibilità di sollevare delle questioni particolari sulla persona di colui che esercita la funzione di accusa.

Se inoltre si considera che il divieto in esame attiene al procedimento che ha luogo nei gradi superiori, ne risulta ancor meglio evidenziata la ragione per la quale l'emendamento è stato presentato.

Non abbiamo difficoltà ad affermare che l'emendamento aveva la funzione di « cavallo di Troia », per contrastare il principio della impersonalità dell'ufficio del pubblico ministero. Si tratta - è vero - di materia che attiene all'ordinamento giudiziario. Abbiamo comunque voluto sollevare la questione; tanto ci basta; ritiro quindi l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del numero 63. Ne do lettura:

« 63) parità tra il pubblico ministero e l'imputato in ordine all'eventuale appello incidentale ».

Gli onorevoli Accreman, Spagnoli e Gianfilippo Benedetti hanno presentato il seguente emendamento:

*Sopprimerlo.*

BENEDETTI GIANFILIPPO. Lo do per svolto.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Propongo il seguente emendamento:

*Sostituirlo con il seguente:*

« Esclusione dell'istituto dell'appello incidentale ».

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo accetta l'emendamento del relatore.

BENEDETTI GIANFILIPPO. A nome anche degli altri firmatari dichiaro di ritirare l'emendamento Accreman, ed aderisco a quello del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore, accettato dal Governo, interamente sostitutivo del numero 63.

(È approvato).

Il numero 63 resta pertanto così formulato:

« 63) esclusione dell'istituto dell'appello incidentale ».

Poiché ai numeri 64 e 65 non sono stati presentati emendamenti e nessuno chiede di parlare, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

« 64) ammissibilità dei nuovi motivi della impugnazione ».

(È approvato).

« 65) divieto di *reformatio in pejus* nel caso di appello del solo imputato ».

(È approvato).

Do lettura del numero successivo:

« 66) previsione che il giudice d'appello possa d'ufficio concedere i benefici di legge e le circostanze attenuanti generiche ».

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Vorrei far presente che il legislatore delegato dovrà considerare anche il caso della nuova attenuante prevista dal progetto di legge recante modifiche al libro primo del codice penale, già approvato dal Senato, sempre che anche la Camera dia ad esso la sua approvazione.

**PRESIDENTE.** Poiché nessun altro chiede di parlare, pongo in votazione il numero 66. *(È approvato).*

Do lettura del numero successivo:

« 67) obbligatoria rinnovazione del dibattimento nel giudizio di appello, se una parte ne faccia motivata richiesta, e nei limiti dalla stessa indicati, ove la richiesta non sia manifestamente infondata; ammissibilità della assunzione di nuove prove ».

**MANCO.** Vorrei far osservare che la frase « ove la richiesta non sia manifestamente infondata » mi sembra molto pericolosa. Ho paura che tutte le richieste potranno essere « manifestamente infondate ». Userei una formulazione più generica.

**MUSOTTO.** Io sono invece preoccupato del contrario.

**LOSPINOSO SEVERINI, Relatore.** Si potrebbe lasciare al legislatore delegato il compito di precisare tale formulazione. Non vorrei che fossero vanificati i diritti dell'imputato.

**SABBATINI.** Penso che si potrebbe lasciare al legislatore delegato l'indicazione dei limiti della infondatezza. In effetti, in secondo grado, ci si potrebbe trovare sbarrata la strada.

**LOSPINOSO SEVERINI, Relatore.** Restiamo nella situazione attuale. Il magistrato, sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento, decide liberamente.

**MUSOTTO.** In tal caso occorre formulare la disposizione diversamente e non già parlare di « obbligatoria rinnovazione del dibattimento ».

**SABBATINI.** Potremmo stabilire « previsione della rinnovazione del dibattimento », in modo da lasciare una maggiore elasticità al legislatore delegato.

**MANCO.** Converrebbe accantonare il numero 67.

**PRESIDENTE.** Ritengo che l'obbligatorietà della rinnovazione vada bene per i giudizi in corte di assise, in quanto i giudici popolari sono messi nelle condizioni di non conoscere le precedenti vicende processuali e si devono rifare alla relazione ed alle affermazioni

delle parti. Mi sembra, d'altra parte, che stabilire l'obbligo della rinnovazione in ogni caso in cui « la richiesta non sia manifestamente infondata » sia porre un criterio troppo rigido.

**MANCO.** Il giudice popolare decide sull'infondatezza della richiesta ?

**PRESIDENTE.** È una questione su cui dobbiamo riflettere. Si tratta di valutare i pro e i contro.

**MANCO.** O rimaniamo sulle generali o scendiamo nei particolari.

**LOSPINOSO SEVERINI, Relatore.** Possiamo stabilire la « previsione di rinnovazione del dibattimento » demandando al legislatore delegato il compito di entrare nei dettagli.

**PRESIDENTE.** Resta da chiarire se, nel caso in cui si rinnovi completamente il dibattimento, ci si debba limitare esclusivamente ai motivi di appello.

**MUSOTTO.** Ai motivi indicati.

**PRESIDENTE.** Il problema è se vi sia un effetto interamente devolutivo dell'impugnazione o se si debba rimanere ad un effetto parzialmente devolutivo. La questione si pone perché oltre alla rinnovazione integrale del dibattimento si prevede l'assunzione di nuove prove: e poi il giudizio dovrebbe restare circoscritto nell'ambito dei motivi di impugnazione !

**LOSPINOSO SEVERINI, Relatore.** Basti pensare all'errore di un difensore che contrasti con un convincimento acquisito dal magistrato che rinnova il dibattimento.

**PRESIDENTE.** Seguendo il suggerimento dell'onorevole Manco, propongo di accantonare il numero 67.

*(Così rimane stabilito).*

Poiché al numero successivo non sono stati presentati emendamenti e nessuno chiede di parlare, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

« 68) necessità delle conclusioni della difesa nel dibattimento davanti alla Cassazione ».

*(È approvato).*

Do lettura del numero successivo:

« 69) precedenza assoluta delle notificazioni degli atti processuali penali relativi alla fase delle indagini preliminari, o della istruttoria, o del giudizio ».

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Con questa norma si dà la precedenza alla notificazione degli atti processuali penali.

MANCO. Propongo di sopprimere il numero 69, poiché è materia estranea al codice di procedura penale.

TERRANOVA. Concordo con l'onorevole Manco, perché questa norma deve essere esaminata in relazione all'ordinamento degli uffici giudiziari.

BENEDETTI GIANFILIPPO. Potremmo anche lasciare in vita questa norma.

PRESIDENTE. L'onorevole Manco ha presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere il numero 69.*

MANCO. L'emendamento si illustra da sé.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Riconosco la validità di questa norma, ma ritengo che non debba essere collocata nel disegno di legge in esame, in quanto è una norma di natura regolamentare.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Desidero precisare che non si tratta di una semplice disposizione regolamentare. Si stabilisce il criterio della precedenza assoluta delle notificazioni degli atti processuali penali ed io accetto questo criterio; se la Commissione ritiene di sopprimerlo, tuttavia, non mi opporrò.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il numero 69 di cui l'onorevole Manco ha chiesto la soppressione, con il parere favorevole del relatore, mentre il rappresentante del Governo si è rimesso alla Commissione.

*(È respinto).*

Poiché al numero successivo non sono stati presentati emendamenti e nessuno chiede di parlare, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

« 70) obbligatorietà della notifica al difensore, a pena di nullità, dei provvedimenti del giudice dell'esecuzione ».

*(È approvato).*

Do lettura del numero successivo:

« 71) giurisdizionalizzazione dei procedimenti concernenti la modificazione e la esecuzione della pena e l'applicazione delle misure di sicurezza; garanzia del contraddittorio e impugnabilità dei provvedimenti ».

L'onorevole Gianfilippo Benedetti ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire le parole* « garanzia del contraddittorio e impugnabilità dei provvedimenti » *con le altre:* « garanzia del contraddittorio e dei diritti della difesa; effettivo giudizio sulla pericolosità; impugnabilità dei provvedimenti ».

BENEDETTI GIANFILIPPO. Lo do per svolto.

PRESIDENTE. La questione di fondo è il principio dell'effettivo giudizio sulla pericolosità che abbiamo già recepito nel numero 8; il relatore ed il rappresentante del Governo non avevano fatto difficoltà al riguardo. Del resto il codice penale segue questo principio e pertanto anche noi lo dobbiamo acquisire.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Concordo. Vorrei tuttavia pregare l'onorevole Gianfilippo Benedetti di sopprimere le parole « dei diritti della difesa ».

BENEDETTI GIANFILIPPO. Come ha rilevato il Presidente, il punto centrale dello emendamento è l'effettivo giudizio sulla pericolosità. Nel contraddittorio è già contenuto il principio della tutela dei diritti della difesa, che io intendevo esplicitare. Comunque accetto il suggerimento del relatore.

Modifico pertanto il mio emendamento come segue:

*Aggiungere, dopo le parole:* « a garanzia del contraddittorio », *le seguenti:* « effettivo giudizio sulla pericolosità ».

MUSOTTO. Sarebbe superfluo, comunque sono favorevole.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento che si sostanzia in questa aggiunta relativa al giudizio sulla pericolosità.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. La garanzia del contraddittorio assicura già il diritto alla difesa: sarebbe una ripetizione inutile.

La seconda parte dell'emendamento originario, che è quella rimasta in vita nel testo modificato, tende ad escludere la pericolosità presunta, ma una simile norma, alla quale in linea di principio sono favorevole, dovrebbe trovare collocazione nell'ambito della riforma del codice penale.

Mi rimetto comunque alla Commissione.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Gianfilippo Benedetti, nel testo modificato, aggiuntivo delle parole « effettivo giudizio sulla pericolosità », che è stato accettato dal relatore, mentre il Governo si è rimesso alla Commissione.

*(È approvato).*

Pongo in votazione il numero 71, nel testo modificato dall'emendamento testé approvato, che risulta pertanto così formulato:

« 71) giurisdizionalizzazione dei procedimenti concorrenti la modificazione e la esecuzione della pena e l'applicazione delle misure di sicurezza; garanzia del contraddittorio; effettivo giudizio sulla pericolosità; impugnabilità dei provvedimenti ».

*(È approvato).*

Do lettura del numero successivo:

« 72) ammissibilità della revisione anche nei casi di erronea condanna di coloro che erano non imputabili, non punibili; garanzia del contraddittorio nel procedimento relativo ».

L'onorevole Spagnoli ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituirlo con il seguente:*

« 72) ammissibilità della revisione anche nei casi di erronea condanna di coloro che non erano imputabili o punibili; previsione di una indagine preliminare effettuata dal giudice istruttore; competenza per il giudizio di revisione della corte di appello nella cui circoscrizione si trova il giudice che ha pronunciato la sentenza di primo grado; garanzia del contraddittorio e svolgimento del giudizio secondo le norme fissate per il dibattimento; impugnabilità per cassazione del provvedimento che esclude la revisione; rinvio ad altro giudice in caso di accoglimento dell'istanza di revisione ».

Data la complessità dell'argomento, propongo di accantonare il numero 72.

*(Così rimane stabilito).*

Do lettura del numero successivo:

« 73) riparazione dell'errore giudiziario o per ingiusta detenzione ».

Poiché in questo momento non è presente l'onorevole Accreman, che ha presentato due emendamenti al numero 73), propongo di accantonarlo.

*(Così rimane stabilito).*

L'onorevole Stefanelli ha presentato il seguente emendamento:

*Dopo il numero 73 aggiungere il seguente:*

« 73-bis) previsione del contraddittorio nel processo di riabilitazione; giudizio senza formalità e in camera di consiglio; acquisizione d'ufficio della relativa documentazione ».

Poiché l'onorevole Stefanelli è assente, si intende che abbia rinunciato ad illustrarlo.

**BENEDETTI GIANFILIPPO.** Lo faccio mio, signor Presidente.

**LOSPINOSO SEVERINI, Relatore.** Anch'io lo faccio mio, ma sostituendo le parole « relativa documentazione » con « documentazione processuale ».

**BENEDETTI GIANFILIPPO.** Allora non insisto sull'emendamento Stefanelli ed aderisco a quello del relatore.

**PENNACCHINI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.** L'emendamento in esame costituisce una ripetizione, perché è evidente che nel processo incidentale deve essere assicurato il contraddittorio, in armonia con i principi costituzionali. Per quanto riguarda le modalità pratiche del procedimento, non si può scendere nel dettaglio. Il Governo è quindi contrario.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione il seguente emendamento del relatore, non accettato dal Governo:

*Dopo il numero 73, aggiungere il seguente:*

« 73-bis) previsione del contraddittorio nel processo di riabilitazione; giudizio senza formalità e in camera di consiglio; acquisizione d'ufficio della documentazione processuale ».

*(È approvato).*

Poiché al numero 74 non sono stati presentati emendamenti e nessuno chiede di parlare,

lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

« 74) obbligo di esaminare ed interrogare gli appartenenti a una minoranza linguistica nella loro madrelingua e obbligo di redigere i verbali in tale lingua, fermi restando gli altri diritti particolari all'uso della lingua derivanti da leggi speciali dello Stato ovvero da convenzioni o accordi internazionali ratificati ».

*(È approvato).*

Do lettura del numero successivo:

« 75) adeguamento di tutti gli istituti processuali ai principi e criteri innanzi determinati ».

L'onorevole Perantuono ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituirlo con il seguente:*

« 75) disciplina di tutte le restanti materie e istituti della procedura penale nello spirito della Costituzione, delle convenzioni internazionali e in armonia con i principi e criteri innanzi determinati ».

PERANTUONO. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo allora in votazione il numero 75, nel testo del disegno di legge.

*(È approvato).*

Poiché al numero successivo non sono stati presentati emendamenti e nessuno chiede di parlare, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

« 76) previsione di una data di entrata in vigore del nuovo codice non superiore a quattro mesi dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* ».

*(È approvato).*

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento aggiuntivo di un numero 60-bis presentato nella seduta odierna dall'onorevole Antonino Macaluso ed accantonato, avverto che, in relazione alle osservazioni avanzate all'atto della sua presentazione, ho provveduto a formulare questo nuovo testo:

*Dopo il numero 60 aggiungere il seguente:*

« 60-bis) previsione di particolari garanzie nel rito della irreperibilità, con la precisazione rigorosa della procedura per la ricerca dell'imputato; ammissibilità, in sede di incidente di esecuzione, di una valutazione sul merito della procedura seguita, con eventuale restituzione in termini dell'imputato ai fini dell'impugnazione ».

MACALUSO ANTONINO. Sono favorevole a questa formulazione, e pertanto ritiro il mio emendamento aggiuntivo di un numero 60-bis.

TERRANOVA. Anch'io esprimo un giudizio positivo sull'emendamento del relatore.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Propongo tuttavia di accantonarlo per esaminarne meglio la portata.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può restare stabilito che l'emendamento del relatore, aggiuntivo di un numero 60-bis, è accantonato.

*(Così rimane stabilito).*

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.**